



TERRAFUOCO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ARTICOLO 1 - Costituzione, scopi, attività

Terrafuoco è un'Associazione con finalità di solidarietà ed utilità sociale, civile e culturale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, costituita in conformità della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione ha sede legale in Avellino alla Galleria Ciardiello n°20

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

collaborare con gli Enti preposti dallo Stato nell'azione di tutela, valorizzazione e promozione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico e paesaggistico comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 1409/63 secondo le procedure di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137 e successive modifiche;

tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, con esclusione della attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art. 7 d.lgs. n.22/97;

diffondere fra i cittadini ed in particolare fra i giovani e nella scuola l'interesse per i beni culturali ed artistici, per l'ambiente, lo sport e per il paesaggio;

assicurare ai propri soci occasioni per il proprio arricchimento culturale;

concorrere con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi della Unione Europea e con gli altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri a promuovere la conoscenza la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente nazionali ed internazionali;

organizzare corsi di formazione professionale e di aggiornamento anche per docenti ed operatori culturali, artistici, ambientali e sportivi;

svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari,

corsi, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
 produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, artistico, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
 gestire attività di carattere sociale, culturale, artistico, sportivo ed economico ed ogni altra iniziativa presso gli Enti locali, luoghi di lavoro, istituti scolastici, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
 organizzare qualsiasi attività, come ad esempio, viaggi di studio, visite culturali, manifestazioni, concerti, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse naturalistico, architettonico, archeologico;
 produrre e commercializzare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale pertinente e finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale;
 compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
 promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente e i beni culturali;
 stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
 promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela dell'ambiente e delle opere di valore archeologico, storico, artistico nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 gestire aree di interesse naturalistico, archeologico, storico, artistico, culturale nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di aree di interesse naturalistico, archeologico, storico, artistico, culturale;
 promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
 promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nonché iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, inviare personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco per i suddetti volontari e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività.

L'Associazione persegue i seguenti scopi prioritari:

intraprendere ogni iniziativa utile alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, ambientale, umano e sociale e territoriale della provincia di Avellino e delle aree limitrofe;

garantire uno spazio di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, dove svolgere attività di valorizzazione del ruolo e della funzione etica, professionale e sociale dei propri iscritti;

favorire con ogni mezzo la divulgazione nell'ambito nazionale e internazionale delle suddette risorse;

proporsi quale parte attiva per iniziative di rilancio del territorio irpino anche in ambito turistico.

L'Associazione, per l'affermazione dallo scopo sociale, si propone di:

svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, eventi, incontri, corsi di specializzazione, corsi di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni (anche all'estero), attinenti allo scopo sociale;

produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo;

gestire attività di carattere sociale, culturale, turistico ed economico, anche presso gli Enti locali, i luoghi di lavoro, gli Istituti, le Università;

produrre e commercializzare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale pertinente, finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale;
compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali;

stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;

promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di aree di interesse naturalistico, archeologico, storico, artistico, culturale;

promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza anche in ambito di protezione civile;

promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nonché iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Paesi esteri, inviare personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco per i suddetti volontari, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tali attività.

Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti punti l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti associati, salvo i casi di particolare necessità in cui l'Associazione può stipulare contratti lavorativi o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione opera in tutte le Regioni e Province d'Italia, nonché nei Paesi esteri ed in particolare nei Paesi europei e del bacino del Mediterraneo. Potrà realizzare convenzioni e/o partenariati con altre Associazioni o Istituzioni, italiane o estere, che hanno analoghe finalità.

L'Associazione potrà iscriversi al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

L'Associazione potrà utilizzare nella comunicazione sociale la locuzione Associazione di promozione sociale o l'acronimo Aps quale ulteriore peculiare segno distintivo.

ARTICOLO 2 - Organizzazione operativa

L'Associazione si articola sul territorio secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

L'Associazione potrà aprire sedi periferiche in Italia o all'estero, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ARTICOLO 3 - Strutture specialistiche

L'Associazione può istituire, per finalità settoriali, delle strutture specialistiche per il raggiungimento di quegli scopi che hanno bisogno di professionalità appropriate e specifiche. Il Regolamento di Attuazione provvederà a disciplinarne compiti e funzionamento.

ARTICOLO 4 - Categorie di soci

I soci sono cittadini italiani o stranieri. Essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statuari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Il Regolamento di Attuazione stabilisce i requisiti richiesti per diventare socio e le condizioni di inammissibilità, nonché le eventuali diverse qualifiche o categorie dei soci.

ARTICOLO 5 - Modalità di associazione e requisiti

E' ammesso alla qualifica di socio chi, avendone i requisiti previsti dal Regolamento di Attuazione, fa domanda accettando espressamente lo Statuto ed il Regolamento di Attuazione e sia disposto a pagare la quota sociale annuale stabilita.

La quota annuale, stabilita secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione, è intransmissibile e non restituibile, neanche per periodi di partecipazione frazionari.

La domanda d'iscrizione deve essere prodotta, esaminata ed accolta secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

Non possono assumere la qualifica di socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative con sentenza passata in giudicato.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento della quota annuale;
- per esclusione deliberata motivatamente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate o promosse dall'Associazione;
- a godere dei servizi predisposti dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

Tutti i soci maggiori d'età e in regola con gli obblighi associativi hanno diritto al voto, secondo le indicazioni previste dal Regolamento di Attuazione, e sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 7 - Doveri e obblighi dei soci; clausola compromissoria associativa

I soci hanno il dovere di:

- partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale;
- mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, eticamente e moralmente irreprensibili e rispettosi delle finalità associative;
- rispettare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione;
- mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione;
- versare puntualmente e per intero la quota sociale alla scadenza, secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

I soci hanno altresì l'obbligo di adire preventivamente in via compromissoria il Collegio dei Probiviri, ove istituito:

- per qualsiasi controversia, nei confronti dell'Associazione o di soci, nascente dalla interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione;
- per qualsiasi controversia, nei confronti dell'Associazione o di soci, inerente l'esercizio dei propri diritti o l'adempimento dei propri doveri ed obblighi di socio;
- per qualunque controversia associativa o civile nei confronti dell'Associazione;
- per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci, limitatamente ai rapporti associativi.

ARTICOLO 8 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Congressuale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.
- il Tesoriere;

Organi facoltativi dell'Associazione sono:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche hanno la durata di un anno, e decadono con l'elezione delle nuove cariche, da tenersi obbligatoriamente entro il 31 dicembre del primo anno solare successivo a quello dell'elezione.

ARTICOLO 9 - L'Assemblea Congressuale

L'Assemblea Congressuale è costituita da tutti coloro che si siano associati.

L'Assemblea Congressuale ha il compito di:

- approvare il Regolamento di Attuazione e le proposte di modifica dello stesso;
- eleggere il Consiglio Direttivo, secondo le modalità definite dal Regolamento di Attuazione;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, ove ne ravvisi l'opportunità, secondo le modalità definite dal Regolamento di Attuazione;
- eleggere il Collegio dei Proviviri, ove ne ravvisi l'opportunità, secondo le modalità definite dal Regolamento di Attuazione;
- discutere, definire e approvare il bilancio consuntivo e preventivo, secondo le modalità definite dal Regolamento di Attuazione;
- delibera le direttive generali delle attività da programmare;
- deliberare in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Congressuale ordinaria, che si svolge di norma ogni anno entro il mese di marzo, è convocata dal Presidente con le modalità fissate dal Regolamento di Attuazione.

L'Assemblea Congressuale straordinaria, per le elezioni delle cariche sociali, sarà convocata in ogni caso prima di 30 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, con le modalità fissate dal Regolamento di Attuazione.

L'Assemblea Congressuale straordinaria può essere convocata anche per deliberazione del Consiglio Direttivo approvata da oltre il cinquanta per cento dei suoi componenti, ovvero per richiesta di almeno il 25% dei soci.

La partecipazione dei soci necessaria per la validità dell'Assemblea Congressuale, in prima e seconda convocazione, è definita dal Regolamento di Attuazione che stabilisce anche le maggioranze necessarie per deliberare.

ARTICOLO 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è costituito da un minimo di tre e un massimo di quindici Consiglieri, compreso il Presidente, in funzione del numero degli iscritti e secondo i criteri definiti dal Regolamento Attuativo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica anche in caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più Consiglieri.

Il Presidente dovrà convocare entro un mese un'Assemblea straordinaria utile per la sostituzione dei Consiglieri dimissionari, revocati o decaduti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e di promuovere nell'ambito di tali direttive ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Può inoltre essere convocato da almeno metà dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà con le modalità e nei termini fissati dal Regolamento d'Attuazione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'o.d.g.

La riunione del Consiglio è valida se presenti almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.

In caso di assenza del Presidente alla riunione del Consiglio Direttivo il suo ruolo sarà

svolto dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge nel proprio ambito il Presidente;
- elegge nel proprio ambito il Segretario;
- elegge nel proprio ambito il Tesoriere, ove ne ravvisi l'opportunità, con le modalità e nei termini fissati dal Regolamento d'Attuazione;
- esercita tutti i poteri necessari per la gestione dell'Associazione non riservati specificamente dal presente Statuto al Presidente, al Tesoriere, al Segretario e all'Assemblea Congressuale;
- elabora le direttive attuative in merito alle iniziative dirette al conseguimento degli scopi sociali;
- assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- predispose, sulla base dei documenti contabili, il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- definisce l'apertura delle Sedi locali e le convenzioni o partenariati con altre Associazioni o Istituzioni, con le modalità e nei termini fissati dal Regolamento d'Attuazione;
- determina la quota di associazione e l'importo delle quote annue dovute dalle singole categorie di soci, con le modalità e nei termini fissati dal Regolamento d'Attuazione;
- propone all'Assemblea congressuale eventuali modifiche allo Statuto sociale;
- adotta i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti di soci che non rispettino le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione;
- decide definitivamente sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri.
- nomina i responsabili delle aree e settori tematici di approfondimento dottrinale e professionale definiti a norma del regolamento attuativo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la metà dei componenti lo riterrà necessario.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell'Associazione stessa. Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede l'Assemblea Congressuale e il Consiglio Direttivo;
- soprintende alle attività dell'Associazione e alla attuazione delle delibere degli Organi sociali;
- ha facoltà di delegare uno o più soci, di adeguata e specifica competenza, per attività di rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente, in casi di particolare comprovata necessità e urgenza, può adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del mandato ovvero sino alla presentazione delle proprie dimissioni.

Il Presidente può essere revocato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, in base alla procedura fissata dal Regolamento d'attuazione.

Il Presidente decade automaticamente dalla carica qualora perda la qualifica di socio.

ARTICOLO 12 - Presidente facente funzioni

Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal membro del consiglio direttivo più anziano, che assume la carica di Presidente f.f. per la gestione

dell'Associazione.

Il Presidente f.f. assume la temporanea rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Presidente le funzioni sono immediatamente assunte dal Presidente f.f. che entro non oltre trenta giorni deve convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo presidente.

ARTICOLO 13 - Segretario

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- tiene aggiornato il registro degli associati;
- redige e custodisce i verbali delle riunioni;
- dirige eventuale personale e collaboratori dell'Associazione;
- coordina gli uffici di supporto amministrativo e contabile dell'Associazione;
- monitora e supporta le attività dell'Associazione.

Il Segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente.

ARTICOLO 14 - Tesoriere

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili, avvalendosi eventualmente di consulenze esterne;
- gestisce d'intesa col Presidente eventuali rapporti bancari per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito:

- controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- verifica il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- esercita gli altri compiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ove costituito, decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza, con la presenza di almeno tre membri tra cui il Presidente, il cui voto in caso di parità vale doppio. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa; tuttavia i Probiviri effettivi possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione delle norme statutarie e regolamentari.

Il Collegio giudica nei casi previsti dall'articolo 7.

Il Collegio giudica della interpretazione e della applicazione dello Statuto e del Regolamento in via preventiva su richiesta degli Organi sociali.

Nei casi previsti il Collegio dei Probiviri previa costituzione del contraddittorio e contestazione degli addebiti giudica i fatti e ove non disponga il proscioglimento irroga a socio le sanzioni disciplinari seguenti graduate in base alla gravità delle violazioni commesse:

- richiamo scritto;
- censura;
- sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un massimo di sei mesi;
- esclusione.

Nei casi previsti il Collegio definisce il giudizio con un lodo scritto da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - Sedi locali affiliate

Le Sedi affiliate costituiscono l'articolazione periferica dell'Associazione.

Il Regolamento di Attuazione stabilisce forme e modalità di gestione, coordinamento, aggregazione e cooperazione tra le sedi sul territorio.

ARTICOLO 18 - Comitato tecnico-scientifico

Per l'attuazione del programma associativo, l'Associazione può costituire un Comitato tecnico-scientifico, la cui nomina, composizione e funzionamento sono stabiliti nel Regolamento di Attuazione.

Il Presidente e il Segretario del Comitato tecnico-scientifico restano in carica col Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo iniziale;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione;
- tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il Regolamento d'Attuazione, qualora non lo stabilisca esplicitamente la legge, stabilisce le modalità di pubblicità e pubblicazione dei rendiconti economico-finanziari dell'Associazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste nell'articolo 1.

È previsto espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 20 - Rendiconto economico finanziario

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario che comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto economico finanziario deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il Rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e può essere accompagnato da una relazione scritta sia sulle attività istituzionali che su quelle commerciali. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

I Rendiconti approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede e consultabili da parte di tutti gli associati.

ARTICOLO 21 - Adempimenti

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo sono inviati, entro un mese dalla loro approvazione, agli enti e istituzioni secondo il dettato legislativo per gli adempimenti di competenza. L'Associazione adempie, inoltre, a tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni di legge.

ARTICOLO 22 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Congressuale

straordinaria a maggioranza dei due terzi dei soci.

ARTICOLO 23 - Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Lo scioglimento prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 622, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24 - Regolamento di Attuazione

L'Assemblea Congressuale straordinaria approva e modifica il Regolamento di Attuazione del presente Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi.

ARTICOLO 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili, oltre che al Regolamento d'Attuazione

Avellino, lì 01/12/18

Letto confermato e sottoscritto.

Nome e Firme di tutti

Foto G. G. G.
Giovanni G. G.
G. G. G. G.
G. G. G. G.
G. G. G. G.
G. G. G. G.

